

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

vi è una indignazione che si leva da parte di sterminate masse di cittadini che rimangono bloccati, impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro nei casi di sciopero dei trasporti urbani, che vedono ospedali con reparti che non procedono ad accettazioni; di aeroporti bloccati, con tanta gente, costretta a trascorrervi la notte, nella impossibilità di partire;

tutto questo ad avviso dell'interrogante non può e non deve essere consentito, bisogna stabilire che è vietato lo sciopero nei pubblici servizi ed individuare le forme per raggiungere intese tra lavoratori e datori di lavoro, con una alta figura che possa agevolare l'intesa;

non è possibile che si assista al blocco delle città, con i cittadini disperati ed angosciati, che non sanno come tornare a casa ed allora occorre pensare ad una soluzione anche ricorrendo alle sostituzioni con personale militare;

bisogna ripensare ai controllori di volo, spesso in sciopero, che vanno rimilitarizzati;

addirittura si assiste allo sciopero dei dipendenti Alitalia, che pure sanno che la propria società va male, ed invece di concorrere al risanamento (come si farebbe in un Paese normale) bloccano gli aerei e causano danni di notevole entità, aggravandone le condizioni economiche;

occorre quindi, ad avviso dell'interrogante, avere il coraggio di determinare il divieto di sciopero nei pubblici servizi o predisporre squadre che sostituiscano gli scioperanti —:

se non intendano adottare le opportune iniziative, anche normative, affinché sia predisposto un piano organico per risolvere eventuali paralisi nei servizi pubblici causate dall'adesione a scioperi da parte degli addetti agli stessi. (4-08225)

\* \* \*

## POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

*Interrogazione a risposta orale:*

MEROI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 28 dicembre 2001, il Nucleo Speciale repressioni Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma, ha redatto a carico di una Associazione di Produttori di nocciole, un processo verbale di constatazione riguardante una presunta indebita percezione di contributi comunitari constatando che alcuni produttori associati avrebbero beneficiato delle provvidenze comunitarie aderendo direttamente al Reg. 2078/92, e in qualità di associati alla O.P. delle provvidenze relative al Piano di miglioramento della Qualità previste nel Reg. CE 1035/72, valutando le due percezioni non complementari né compatibili;

in data 8 aprile 2002 a seguito del verbale sopra descritto, le Associazioni di produttori di nocciole della Provincia di Viterbo, (che contano oltre 5.000 Associati) hanno posto un quesito al Mipaf per conoscere l'esatta interpretazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari;

in data 16 maggio 2002 con nota Prot. 425, a firma del Direttore Generale Giuseppe Ambrosio, il Mipaf rispondeva «... sulla base degli elementi in possesso, questo Ministero non ravvisa la messa in atto di operazioni che possano aver determinato l'illegittima percezione di aiuti comunitari da parte delle organizzazioni di produttori »;

in data 16 maggio 2002, prot. 462 a firma del Direttore Generale Giuseppe Ambrosio, Il Mipaf ribadiva «... alla luce di quanto rappresentato, si concorda sulla diversità degli impegni assunti dai produttori aderenti al Reg. 2078/92, rispetto agli impegni assunti dall'organizzazioni di produttori per la realizzazione dei Piani di Miglioramento ».

in data 12 luglio 2002, il Ministero emetteva un comunicato stampa con il quale ribadiva che « ... allo scopo di dirimere compiutamente ogni dubbio interpretativo riguardante l'applicazione delle discipline Comunitarie in materia di erogazione finanziaria nel settore della frutta secca a guscio (nocciole) di rivolgere specifico quesito alla Commissione dell'U.E. che si occupa della materia ».

detto comunicato recitava poi testualmente che: « Ovviamente in attesa delle risposte dell'U.E. non vi saranno nuovi controlli nei confronti delle Associazioni di Produttori e dei loro soci ed inoltre non potranno aver seguito, sia il recupero delle somme erogate sia per il pagamento di eventuali sanzioni, le contestazioni eventualmente già notificate »;

in data 13 novembre 2002, con Nota Prot. 2678 indirizzata al dottor Giuseppe Ambrosio quale Capo del Dipartimento del Mipaf, e per conoscenza alla Regione Lazio, la Commissione Europea — Direzione Generale dell'Agricoltura, in risposta allo specifico quesito, ribadiva fra l'altro la corretta interpretazione del Ministero e di conseguenza delle Associazioni, specificando che « ... alla luce degli elementi forniti, i servizi della Commissione non nutrono alcun dubbio quanto alla complementarietà e alle compatibilità teoriche tra, da un lato, le azioni di lotta integrata condotta dall'Associazione e l'impegno dei singoli produttori aderenti alla misura A1 del Reg. 2078/92 ... »;

in data 25 giugno 2003 la Regione Lazio Assessorato all'Agricoltura con specifica relazione tecnica ribadiva che « ... Ciò comporta che gli impegni suddetti siano fra loro complementari e compatibili ed in conseguenza non in sovrapposizione e che pertanto, non siano in contrasto con le disposizioni recate dall'articolo 10 del Reg. CE n. 746/24 aprile 1996 »;

la Guardia di Finanza, Nucleo Repressioni Frodi Comunitarie, — Roma, nonostante la raccomandazione espressa nel Comunicato stampa del 18 luglio 2002 e dei pareri assolutori sopra indicati, ha

continuato e continua a notificare gli stessi verbali anche alle altre Associazioni di Produttori interessate ed ai singoli soci, indicando tra l'altro importi, a quanto risulta all'interrogante, errati (importi della spesa sostenuta anziché importo del contributo ricevuto quantificabile nella misura del 55 per cento della spesa sostenuta);

i soci di una delle Associazioni interessate hanno tempestivamente promosso ricorso presso l'Ufficio Repressione Frodi Comunitarie del Ministero, sono già state ammesse all'audizione personale e sono in attesa della definizione amministrativa della vicenda;

il procedimento attivato dalla Guardia di Finanza ha prodotto la sospensione di qualsivoglia aiuto comunitario da parte dell'AGEA (ente pagatore degli aiuti comunitari), con gravissime ripercussioni economiche al comparto agricolo di tutto il Viterbese;

quali iniziative intendano immediatamente assumere i due Ministeri interrogati al fine di definire una situazione divenuta oggettivamente gravissima, anche alla luce di atti interpretati in maniera diametralmente opposta da parte di Enti ed Organi dei due Dicasteri competenti.

(3-02879)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

de GHISLANZONI CARDOLI, RICCIUTI, SANTORI e MASINI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

dal mese di marzo 2003 è stata impedita a numerose aziende zootecniche ubicate in provincia di Caserta, con disposizioni diramate dall'autorità sanitaria della regione Campania, la commercializzazione del latte e degli altri prodotti a seguito dell'accertato inquinamento da diossina degli stessi;

per disposizione delle autorità sanitarie regionali tali produzioni sono state

sequestrate ed avviate alla termodistruzione, sotto il controllo della competente autorità sanitaria;

le indagini eseguite per accertare la provenienza della diossina hanno escluso qualsiasi coinvolgimento delle aziende zootecniche interessate ai provvedimenti di sequestro;

per far fronte all'emergenza ed alle difficoltà economiche che hanno colpito il settore produttivo il Governo è intervenuto con il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 268 del 2003, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania;

l'articolo 2 del citato decreto-legge dispone esplicitamente la realizzazione di misure urgenti per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania; il comma 2, lettera a), dell'articolo 2, prevede l'indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorità sanitaria; il comma 2, lettera c), dell'articolo 2, prevede la concessione di contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali Ismea, a seguito dell'acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto per disposizione dell'autorità sanitaria;

sempre il comma 2, lettera c), dell'articolo 2 del citato decreto-legge prevede che in alternativa ai contributi in conto capitale per la rimonta siano concessi alle aziende interessate indennizzi per gli animali abbattuti, per disposizione dell'autorità sanitaria, il cui ammontare deve essere calcolato con gli stessi criteri individuati per i precedenti contributi determinati in favore dell'acquisto di bestiame da rimonta;

la realizzazione dei citati interventi è posta a carico dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Agea – che è anche autorizzata ad effettuare i relativi pagamenti previa avvenuta attestazione dell'ef-

fettiva realizzazione delle operazioni da parte dell'autorità regionale competente;

per rendere realmente possibile la realizzazione dei previsti interventi l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Agea – deve definire con un'apposita circolare le modalità applicative di tali interventi urgenti –:

per quali motivi, dopo oltre due mesi dall'avvenuta pubblicazione della legge n. 268 del 2003 nella *Gazzetta Ufficiale*, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Agea – risulta non aver ancora predisposto le disposizioni applicative d'interventi;

quali siano i tempi previsti per l'ufficializzazione da parte dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA – della citata circolare applicativa, tenuto conto delle difficoltà economiche incontrate dalle aziende interessate per la mancata remunerazione del prodotto sequestrato ed avviato fin dal marzo 2003 alla termodistruzione;

quali siano le iniziative che intende assumere per rendere possibile in favore delle aziende interessate, ubicate in territori altamente degradati sotto l'aspetto ambientale, una rapida ed immediata erogazione dei previsti interventi. (4-08216)

MARINELLO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

nel 2000 il Governo Amato ha disposto la destinazione di 200 miliardi per la soluzione del problema della « lingua blu », morbo degli ovini che sta sbarcando in Italia;

esiste un unico vaccino chiamato BT2-BT9 prodotto in Sudafrica, risalente al 1947 e non registrato in Europa;

molti Paesi, tra cui USA, Australia, Grecia, Portogallo, non usano il vaccino, ma lasciano che gli animali si immunizzino da soli;

i bovini sono portatori sani della malattia;

nel 2002 parte la campagna di vaccinazione contro il morbo della «lingua blù»;

si constata una recrudescenza del morbo che invece di sparire si manifesta soprattutto nelle bestie vaccinate;

la provincia dell'Aquila non ha focolai della malattia fino a quando non si costringono gli allevatori a vaccinare le bestie;

il Tar si pronuncia a favore degli allevatori danneggiati dal vaccino —:

quale tipo di controllo è stato esercitato sulla validità del vaccino e quali risultati ha dato la sperimentazione dello stesso. Inoltre quali iniziative saranno prese in favore degli allevatori che sono stati danneggiati dal suddetto morbo.

(4-08226)

\* \* \*

### SALUTE

*Interrogazioni a risposta scritta:*

**PISICCHIO.** — *Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

con decisione della commissione del 17 marzo 1995 n. 89 comunità europea modificativa della decisione del 1994 n. 621/CE recante misura di protezione di animali vivi o prodotti animali originati o provenienti dall'Albania, veniva vietata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma nonché dei pesci e crostacei vivi trasportati nell'acqua, originati e provenienti dall'Albania in considerazione della presenza di focolai di colera;

sempre in data 17 marzo 1995 con decisione del 1995 n. 89/CE venivano sta-

bilite le condizioni particolari per l'importazione dei prodotti della pesca e acquicoltura originati dell'Albania;

con decisione 12 febbraio 2001 n. 111 recante modifiche della decisione del 1997 n. 296/CE che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi per l'importazione dei prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma destinati alla alimentazione umana, la commissione ha sostituito l'allegato alla decisione del 1997 n. 296/CE comprendendo nei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati alla alimentazione umana anche l'Albania;

nell'aggiornamento degli elenchi provvisori relativi all'inserimento di altri Stati, l'Albania è sempre presente (rif. decisioni commissione 21 marzo 2003 n. 204, 15 ottobre 2003 n. 764);

con ordinanza 7 marzo 2003 relativa al mantenimento e revoca di misure profilattiche contro il colera, il Ministro della salute, modificando una precedente ordinanza emanata in data 31 agosto 2000, all'articolo 3 revocava tutte le precedenti ordinanze relative alle misure quarantinarie per il colera allegando l'elenco dei paesi infetti aggiornato al 31 dicembre 2002: in tale elenco l'Albania non è compresa;

alla luce di tanto, attesa la concreta possibilità per gli operatori economici del nostro territorio di importare dallo stato albanese quantità di pesci, e, in particolare di anguille; che per queste ultime è necessario che il trasferimento avvenga in vasche; considerata l'ordinanza ministeriale del 7 marzo 2003 che non include nell'allegato elenco quale paese infetto da colera l'Albania; che tale ordinanza è stata trasmessa agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e agli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto incaricati dell'esecuzione della stessa; che l'ufficio sanitario-veterinario di Bari, non consente il trasporto di anguille in vasche provenienti dall'Albania sostenendo, anche alla luce dell'indicata ordinanza, il mantenimento della decisione del 1995 n. 89/CE;